

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI NEXTGENERATIONEU -ITALIA -
FINANZIAMENTO PNRR M4C1, INVESTIMENTO 1.2 "RIQUALIFICAZIONE
ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON AMPLIAMENTO DELLO SPAZIO MENSA
ESISTENTE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA "C. ANDERSEN" - C.U.P.
I58H22000460006, C.I.G. 9729519D10, CUI: 00787620723202300002

RACC. N. 4164

L'anno 2023 il giorno 26 (ventisei) del mese di settembre

- l'ing. **Gildo Rocco Gramegna**, nato a _____ il _____,
domiciliato per la carica nella sede comunale, il quale
interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto
e nell'interesse del Comune che rappresenta (P.I. n.
00787620723) - nella sua qualità di Direttore dell'Area 8 -
"Qualità urbana e beni comuni" - di seguito nel presente atto
denominato anche semplicemente "ente appaltante";

- **il sig. Barile Pasquale**, nato a _____ il _____, nella
sua qualità di legale rappresentante della ditta Barile
Pasquale s.r.l. - con sede in Ruvo di Puglia (BA), alla via L.
Galvani, 13, e con P.IVA 07708900720, di seguito nel presente
atto denominato "appaltatore";

PREMESSO

- che - in esecuzione della D.G.C. n. 224 del 28/07/2023 di
approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di
riqualificazione architettonica e funzionale con ampliamento

dello spazio mensa esistente presso la scuola dell'infanzia "C. Andersen" - con determinazione del Direttore d'Area 8 n.238/2023 si approvava il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 118.745,00, finanziato con fondi PNRR;

- le opere dell'intervento in oggetto rientrano nell'ambito PNRR M4C1, INVESTIMENTO 1.2, comportando quindi il rispetto dei principi trasversali del PNRR, specialmente il principio del non arrecare danno ambientale (DNSH), il principio della parità di genere, il principio di protezione e valorizzazione dei giovani, il principio di superamento dei divari territoriali e di specifiche tempistiche relative all'affidamento dei lavori;

- che con determinazione del Direttore di Area n.265/2023 del 28.08.2023, si procedeva all'affidamento dell'appalto di lavori di cui trattasi alla ditta, come sopra identificata, che ha offerto un ribasso del 5,77% sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 36.231,21, al netto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per l'importo contrattuale di €79.127,79, I.V.A. esclusa;

- la detta determina e la richiesta di offerta alla ditta Barile Pasquale s.r.l. del 18/8/2023 hanno recepito parzialmente gli obblighi assunzionali previsti dall'art. 47 co. 4 del del citato D.L. 77/2021, prevedendo l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota

pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione giovanile, e la deroga alle disposizioni di cui al comma 4 in riferimento all'occupazione femminile;

- che, a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario, è stata accertata l'idoneità dello stesso a contrarre sotto l'aspetto giuridico;

- che, ai sensi dell'art 55 co.2 del D. Lgs. n. 36/2023, il termine dilatorio per la stipulazione del contratto non si applica al presente affidamento.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Il Comune di Ruvo di Puglia, come sopra rappresentato, affida in appalto alla ditta Barile Pasquale s.r.l., che, come sopra rappresentata, accetta, senza riserva alcuna, l'esecuzione **dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON AMPLIAMENTO DELLO SPAZIO MENSA ESISTENTE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA "C. ANDERSEN"**, di cui al progetto esecutivo, approvato con determinazione del Direttore d'Area n. 8 n.238/2023.

Art. 2 bis - Esecuzione appalto e Normativa PNRR

L'appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la dicitura "Opera finanziata dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Italia - Fondi PNRR - M4C1, INVESTIMENTO 1.2," e i loghi dell'Unione Europea e del Comune di Ruvo di Puglia. L'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori).

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm"

(DNSH) Regime 2 ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE)

2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno

2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo

climatico. L'Appaltatore è tenuto inoltre a rispettare i

Criteri Minimi Ambientali.

L'appaltatore non è soggetto alla disciplina di cui alla Legge

n. 68/1999, relativa agli obblighi in materia di lavoro delle

persone con disabilità, in quanto ha un numero di dipendenti

inferiore a 15.

L'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 47, co. 4,

del citato D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, ad

assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni

eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per

la realizzazione delle attività ad essi connesse o

strumentali, all'occupazione giovanile, calcolate secondo le

modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto

ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021. Nel

caso di protratto mancato adempimento dell'obbligo di cui al

presente articolo, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo

della penale, la Stazione Appaltante procederà alla

risoluzione del contratto.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo di assicurare una quota

pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per

l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività

ad esso connesse o strumentali all'occupazione giovanile, si applicherà una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, secondo la gravità dell'inadempimento contestato, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di dieci giorni dalla contestazione da parte del RUP senza risposta oppure dalla data della valutazione negativa delle controdeduzioni da parte del RUP. Nel caso di protratto mancato adempimento dell'obbligo di cui al presente articolo, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo della penale, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

Le penali di cui al presente articolo non possono comunque superare complessivamente il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penalità si sostanzia in una trattenuta sui crediti dell'Operatore economico in sede di liquidazione, o sulla cauzione prestata la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 3 - Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad €79.127,79, di cui:

- € 34.140,67 per lavori;
- € 43.279,62 per manodopera non soggetta a ribasso;
- € 1.707,50 per oneri per l'attuazione dei piani di

sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA.

Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato a corpo.

E' prevista la revisione dei prezzi secondo la normativa vigente di cui all'art.29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 , come previsto dall'art. 2.24 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori

In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell'appaltatore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, secondo le modalità di cui all'art. 2.11 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 5 - Controlli

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento l'Ente appaltante istituisce un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, aventi mansioni specificate all'art. 114 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 6 - Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti contrattuali e di legge l'Appaltatore

elegge il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale), presso l'indirizzo di posta elettronica certificata barilepasqualesrl@epc.it.

Art. 7 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva di € 3.561,00 mediante

Polizza Fidejussoria n. 2026060 del 19/9/2023 rilasciata da REVO Insurance S.p.A.

Ai sensi dell'art. 106, co. 8 del D. Lgs. n. 36/2023, l'importo della cauzione è stato ridotto, in quanto trattasi di fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata secondo le modalità ed i tempi previsti nel capitolato speciale d'appalto.

L'Ente appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, ai sensi dell'art. 2.7 del citato capitolato speciale d'appalto; in tale ipotesi il medesimo Ente Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 8 - Responsabilità verso terzi e assicurazione.

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 117 co. 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 2.8 del capitolato speciale d'appalto, ha stipulato in data 11/9/2023 una polizza di assicurazione per "Copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione" n. **2023712** con la Società REVO Insurance S.p.A. (secondo lo schema tipo 2.3 - scheda tecnica 2.3 di cui al D.M. 12/3/2004, n. 123), che copre gli eventuali danni subiti dall'Ente appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; in particolare, nella Sezione A sono attivate le seguenti partite:

- Partita 1 - Opere: 100% dell'importo di aggiudicazione, comprensivo degli oneri della sicurezza, escluso IVA, pari ad € 79.127,79;
- Partita 2 - Opere e impianti preesistenti: € 79.127,79.

La polizza, inoltre, assicura l'Ente appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso

dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00

per ogni sinistro.

Art. 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

previdenza e assistenza.

L'appaltatore dichiara che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è quello dei "Metalmeccanici PMI".

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

In casi di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, si applica l' art. 11 co. 6 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 10 - Adempimenti in materia antimafia

Per effetto del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Prefettura di Bari e il Comune di Ruvo di Puglia in data 20/04/2012, l'impresa appaltatrice si obbliga e dichiara quanto appresso:

1. L'impresa appaltatrice dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2012 presso la Prefettura di Bari tra l'altro consultabile sul sito del Comune e della Prefettura, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. La sottoscritta impresa si impegna a comunicare all'Ente appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del protocollo di legalità nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

3. La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a

determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

4. La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

5. La sottoscritta impresa dichiara, stante l'urgenza a sottoscrivere il presente contratto, di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Considerato che il contratto è stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte

dell'Ente appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

6. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

7. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

8. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La

sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

9. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che, aggiudicatosi l'appalto, è tenuta prima dell'inizio dei lavori a comunicare le generalità dell'amministratore, del direttore tecnico attuali e di quelli che si sono succeduti negli ultimi tre anni.

Art. 11 - Protocollo di intesa in materia di concessione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi

L'Appaltatore dichiara di conoscere il Protocollo di Intesa sottoscritto dal Comune di Ruvo di Puglia in data 20/02/2018 con le organizzazioni sindacali CGIL, UST CISL, UIL, allegato ai documenti di gara e si obbliga a rispettare quanto in esso previsto.

Art. 12 - Piani di sicurezza

L'appaltatore ha depositato presso l'Ente appaltante un proprio piano operativo di sicurezza inerente le scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza dell'ente appaltante.

Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al piano operativo di sicurezza, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora da parte dell'ente appaltante, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 13 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

Si fa espresso rinvio all'articolo 2.10 del capitolato speciale d'appalto; in particolare, l'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni **60 (sessanta)** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 14 - Penali per ritardi nell'esecuzione e premio di

accelerazione

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

Le penali dovute saranno applicate nella misura e con le modalità stabilite all'art. 2.14 del capitolato speciale d'appalto.

AI sensi dell'art. 50, comma 4, D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 15 - Pagamenti

I pagamenti in favore dell'appaltatore avverranno secondo quanto stabilito all'art. 2.17 del capitolato speciale d'appalto, che qui si intende integralmente richiamato.

In particolare, ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.lgs. n.

36/2023 e dell'art. 2.17 del Capitolato Speciale di Appalto, all'appaltatore può essere riconosciuta a seguito di specifica richiesta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto d'appalto che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

Inoltre, l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **Euro 50.000,00 (cinquantamila)**.

L'appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Italia - Fondi PNRR, il logo dell'Unione Europea e il riferimento alla MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2, nonché il numero di raccolta del contratto d'appalto, il CUP e il CIG della procedura.

Art. 16 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

In caso di mancata osservanza dei detti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'appaltatore, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3
co 7 della legge 136/2010 s. m. i., ha comunicato, con nota
del 12/9/2023, gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati di cui al comma 1 della stessa legge, nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.

Art. 17 - Sospensioni e riprese dei lavori

(art. 121 D. Lgs. n. 36/2023 e art. 10 D.M.7.03.2018 n. 49)

Trova applicazione l' articolo 2.11 del capitolato speciale
d'appalto.

Art. 18 - Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione dell'ente appaltante, l'appaltatore può
subappaltare i lavori indicati a tale scopo in sede di
offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le
modalità previste dall' art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e dal
capitolato speciale d'appalto.

Per il contratto di subappalto si applicano le disposizioni di
cui all'art. 3, comma 9 della legge n. 136 del 13/08/2010 e
ss.mm.ii. in tema di tracciabilità di flussi finanziari.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto,
dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto (compresi i
criteri DNSH e CAM) e riconoscere ai lavoratori un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe

garantito il contraente principale.

Art. 19 - Controversie

È esclusa la competenza arbitrale e le parti, di comune accordo stabiliscono che, in caso di controversie inerenti o conseguenti l'esecuzione del presente contratto, il Foro competente sarà quello di Trani.

Art. 20 - Riservatezza e privacy

Le parti concordano che durante il periodo contrattuale ogni dato/informazione, anche tecnica, resterà riservata.

Il Comune di Ruvo di Puglia, in qualità di titolare, tratterà i dati personali del rappresentante legale dell'appaltatore e di ogni altra persona fisica i cui dati fossero necessari durante le prestazioni contrattuali in forza di basi giuridiche connesse alla stessa esecuzione del contratto (art. 6, p. 1, lett. b del GDPR) o ad un obbligo legale (art. 6, p. 1, lett. c del GDPR).

I predetti dati personali saranno:

- comunicati solo a soggetti per i quali esiste un obbligo legale di comunicazione o per la difesa in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia;
- trattati senza procedere ad un processo decisionale automatizzato né alla profilazione;
- conservati fino al termine del quinto anno successivo alla conclusione del contratto, salvo l'eventuale contenzioso e quanto previsto dall'art. 10 del Dlgs. 42/2004 (Codice dei

beni culturali e del paesaggio) per la conservazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di archiviazione nel pubblico interesse.

Ogni soggetto cui si riferiscono i predetti dati personali potrà:

- richiedere l'accesso ai propri dati (Art. 15 del GDPR);
- richiedere la rettifica dei propri dati (Art. 16 del GDPR);
- richiedere la cancellazione dei propri dati (Art. 17 del GDPR);
- richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati (Art. 18 del GDPR);
- effettuare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali - Piazza Venezia 11 - 00187 Roma - protocollo@gpdp.it - 06696771 (Art. 77 del GDPR), oltre che, naturalmente, rivolgersi all'autorità giudiziaria competente per eventuali violazioni rilevate durante le attività di trattamento svolte dal Comune di Ruvo di Puglia.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, l'ente appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 21 - Oneri diversi

Ai sensi dell' art. 119 comma 7 del D.Lgs. 36/2023, il contraente si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante

e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

L'appaltatore ha inviato all'ente appaltante le comunicazioni previste dal D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente all'ente appaltante le modifiche eventualmente intervenute nella composizione societaria, ai sensi dell'art. 2 della citata normativa.

Art. 22 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

All'affidamento di cui al presente contratto si applica l'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023, nonché l'art. 2.5 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 23 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

L'ente appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 123 del D.Lgs. 36/2023, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse - fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 co. 4-ter e 92 co. 4 del D. Lgs. 159/2011 in materia

di documentazione antimafia - con obbligo di pagamento delle prestazioni rese.

Art. 24 - Prevenzione della corruzione

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter, del D. Lgs. 165/2001, l'Appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'appaltatore stesso per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 25 - Documenti contrattuali

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'Ente appaltante, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n.145 del 19 aprile 2000;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati progettuali approvati con determinazione del Direttore d'Area 8 n. 238/2023;
- il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. N. 81/2008;
- le polizze di garanzia.

Art. 26 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente

richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, il Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 36/2023, la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D.L. n. 76 del 2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., nonché la normativa specifica europea e nazionale emanata e emananda relativa al PNRR.

Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici del Comune di Ruvo di Puglia. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 27 - Spese di contratto e registrazione

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna esclusa o eccettuata, sarà a carico dell'appaltatore, la quale assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque derivategli nei confronti del Comune.

L'obbligo dell'imposta di bollo è stato assolto mediante pagamento con F24 del 15/9/2023.

La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso ai

sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n.131/1986 con spesa a carico della parte che ne avrà dato motivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

F. TO PER L'APPALTATORE BARILE PASQUALE S.R.L. - IL LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. BARILE PASQUALE

F. TO PER L'ENTE APPALTANTE - IL DIRETTORE D'AREA 8, ING. GILDO ROCCO GRAMEGNA